

Delibera n. **221**
del 21/09/2023

Oggetto: Parere sulla bozza di d.m. recante criteri per la disciplina della valutazione dei ricercatori a tempo determinato (nuovi RTT), in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di II fascia.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTO il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 recante “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”, con il quale all’art. 2, commi da 138 a 142, è stata costituita l’Agenzia Nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e definite le attribuzioni, le modalità e le procedure di attivazione e funzionamento;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, concernente la struttura e il funzionamento dell’ANVUR, adottato ai sensi dell’art. 2, c. 140, del citato d.l. 262/2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

VISTO il decreto ministeriale 4 agosto 2011 n. 344, recante “Criteri per la disciplina, da parte degli Atenei, della valutazione dei ricercatori a tempo determinato, in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato”;

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario” e, in particolare, l’art. 24 c. 5 della medesima legge;

VISTA la richiesta informale da parte del Ministero dell’università e della Ricerca (MUR) con riferimento ai criteri di valutazione previsti nello schema di d.m. relativo ai “Criteri per la disciplina della valutazione dei ricercatori a tempo determinato (nuovi RTT), in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di II fascia”;

ESAMINATO lo schema di decreto ministeriale;

DELIBERA

1. Di esprimere le osservazioni di cui all’Allegato 1, parte integrante della presente delibera;
2. Di dare mandato al Direttore di trasmettere le sopra citate osservazioni alla competente Direzione Generale del MUR.

IL SEGRETARIO
Daniele Livon *

LIVON DANIELE
DIRETTORE GENERALE

IL PRESIDENTE
Prof. Antonio Felice Uricchio *

**ANTONIO FELICE
URICCHIO**

** Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.*

ALLEGATO 1 alla delibera n. 221/2023

Osservazioni dell'ANVUR sullo Schema di Decreto Ministeriale relativo ai “Criteri per la disciplina, da parte degli Atenei, della valutazione dei ricercatori a tempo determinato, in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia”

Preliminarmente si osserva che lo schema di DM allegato riflette, nella sostanza, il DM 344/2011 relativo ai criteri a cui i regolamenti di ateneo devono riferirsi per la chiamata alla qualifica di Professore associato dei Ricercatori di cui all'ex art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010 in possesso di abilitazione scientifica nazionale. Va tuttavia evidenziato che a distanza del significativo arco temporale trascorso dall'adozione del suddetto DM e tenuto conto che nel frattempo sono state svolte diverse edizioni dell'abilitazione scientifica nazionale, si ritiene quanto mai opportuno proporre adeguate modifiche ai criteri di valutazione dei futuri ricercatori a tempo determinato in possesso di ASN ai fini della chiamata al ruolo di professore associato. Al riguardo sarebbe inoltre auspicabile che nelle premesse al DM ci fosse un esplicito riferimento al dibattito internazionale che coinvolge anche molte istituzioni italiane (oltre all'ANVUR, 44 tra atenei ed enti di ricerca) che partecipano alla Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA) e in cui uno dei temi principali si riferisce al ripensamento di come dovrebbe essere esaminata l'attività di ricerca e il suo impatto sulla carriera dei ricercatori.

Nello specifico si formulano le seguenti osservazioni.

Relativamente all'articolo 1 “Ambito di applicazione” non ci sono osservazioni.

Relativamente all'articolo 2 “Oggetto della valutazione” si riportano le seguenti osservazioni:

- Comma 1. Nell'ambito della valutazione, sarebbe sufficiente fare riferimento alle tre missioni fondamentali, ovvero alla didattica (che comprende anche la didattica integrativa) e alla ricerca, cui andrebbe aggiunta anche l'attività di terza missione svolta dal ricercatore;
- Comma 2. Si suggerisce di verificare la formulazione in modo da tenere conto di tutti i programmi di ricerca che consentono la chiamata diretta come ricercatore o professore; sarebbe inoltre opportuno chiarire meglio cosa si intende con la formulazione “di tale valutazione si tiene conto”;

Relativamente all'articolo 3 si propone la riformulazione in “Valutazione dell'attività didattica e di servizio agli studenti”. Si formulano le seguenti osservazioni:

- Comma 1, lettera a). Sarebbe meglio fare riferimento all'attività didattica complessivamente svolta, anche a livello internazionale, nei corsi di studio, nei corsi di dottorato, nelle scuole di specializzazione, nei corsi di master e di alta formazione, considerando l'impegno complessivo senza misurarlo in numero di corsi o in CFU, che non sono una misura adeguata alla quantificazione della didattica dottorale. Andrebbe altresì precisato il concetto di “continuità”, che nella formulazione proposta appare poco chiaro;
- Comma 1, lettera b). Si suggerisce di utilizzare i risultati dei questionari degli studenti, ma limitatamente agli aspetti che riguardano il livello di servizio (es. ricevimento degli studenti, puntualità alle lezioni, ecc.) che il ricercatore assicura agli studenti;
- Comma 1, lettera c). Oltre alla partecipazione alle commissioni degli esami sarebbe opportuno tenere conto anche della eventuale partecipazione del ricercatore a organi/attività dell'ateneo a servizio degli studenti (es. commissioni paritetiche docenti-studenti, ruolo di componente del Presidio di qualità di ateneo, deleghe inerenti i servizi agli studenti, ecc.);
- Comma 1, lettera d). Sarebbe meglio fare riferimento all'attività di supervisione delle tesi di tutti i percorsi formativi di cui alla lettera a);

Relativamente all'articolo 4 "Valutazione dell'attività di ricerca scientifica" si evidenzia preliminarmente che le proposte tengono conto di quanto sta emergendo nel dibattito internazionale in corso nell'ambito della Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA) - con particolare riferimento all'attenzione posta all'utilizzo non appropriato degli indicatori bibliometrici nella valutazione delle carriere dei ricercatori - dell'opportunità di valorizzare l'impegno dei ricercatori nelle attività di terza missione/impatto e del grado di partecipazione dei ricercatori in attività a livello internazionale. Si riportano pertanto le seguenti osservazioni:

- Nel titolo dell'articolo andrebbe aggiunto anche il riferimento alla terza missione;
- Nel comma 1, sarebbe opportuno riportare l'elenco dei titoli contenuti nell'allegato A al DM 7 giugno 2016, n. 120 relativo ai criteri e ai parametri per l'ASN e, contestualmente, armonizzare già nel comma 1 quanto riportato al comma 4 dello schema di DM. Si propone pertanto la seguente riformulazione:

Comma 1. Gli atenei, con i regolamenti di cui all'art. 1 del presente decreto, disciplinano la valutazione dell'attività di ricerca e terza missione, in coerenza ai seguenti criteri che possono essere qualificati in modo maggiormente selettivo a livello di ateneo.

- Si propone di inserire il seguente comma 2.

Comma 2. Nell'ambito della valutazione delle attività di ricerca e terza missione, si prendono in considerazione:

- 1. L'organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all'estero;*
- 2. La direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a livello nazionale o internazionale;*
- 3. La partecipazione ad attività di ricerca condotte nel contesto delle infrastrutture per la ricerca;*
- 4. La responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private;*
- 5. La responsabilità scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;*
- 6. La direzione o partecipazione a comitati scientifici ed editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio;*
- 7. La partecipazione al collegio dei docenti di dottorati di ricerca;*
- 8. La formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso atenei e qualificati istituti di ricerca;*
- 9. Il conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica, inclusa l'affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore;*
- 10. I risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di attività di sviluppo, partecipazione alla creazione di nuove imprese (spin off), impiego e commercializzazione di brevetti;*
- 11. Ulteriori attività riconducibili alla ricerca, attinenti al settore in cui è incardinato il ricercatore, inclusa la documentata attività di valutazione e revisione di prodotti e/o progetti di ricerca.*

- Si propone di rivedere il comma 2, facendolo diventare comma 3 e riformulandolo come segue: *Gli atenei valutano la consistenza complessiva e la qualità dell'attività e della produzione scientifica del ricercatore, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di impedimento non volontario dall'attività di ricerca. La valutazione è svolta sulla base dei seguenti criteri:*
 - a) *originalità, metodologia e impatto di ciascun prodotto di ricerca come definito nell'ambito della valutazione della qualità della ricerca, valorizzandone, ove possibile, l'aderenza ai principi FAIR (Findable, Accessible, Interoperable e Reusable);*
 - b) *congruenza dell'attività e della produzione scientifica con il gruppo scientifico-disciplinare e il settore scientifico-disciplinare di afferenza, tenendo altresì conto delle tematiche multidisciplinari e interdisciplinari ad esso collegate;*
 - c) *valorizzazione, ove pertinente e oggettivamente riscontrabile, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione a lavori in collaborazione;*
- Si propone, infine, di eliminare il comma 4.